



## CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE



Al Sindaco del Comune di  
Cavaglietto (NO)

All'Organo di revisione  
economico-finanziaria del Comune di  
Cavaglietto (NO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2021-2022 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Cavaglietto (NO).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2021-2022, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all'Ente, nota prot. n. 224 del 12/01/2024.

Vista la nota di risposta prot. CONTE n. 609 del 25/01/2024 e relativi allegati, con la quale si è argomentato su quanto richiesto, si ritiene di poter procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2021-2022 con le seguenti osservazioni.

Si è in particolare rilevato:

- un parametro di deficiarietà 2022 (incidenza spese rigide -ripiano disavanzo, personale e debito -su entrate correnti) maggiore del 48%;
  - il mancato conseguimento di un risultato di competenza non negativo così come prescritto dall'art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 sia nell'anno 2021 che 2022;
  - la non corretta gestione del salario accessorio e del fondo per rinnovi contrattuali;
- Si prende atto di quanto comunicato relativamente ai correttivi che verranno attuati i cui effetti verranno esaminati in occasione dell'analisi dei prossimi rendiconti.

In relazione alla gestione dei residui passivi collegati ad opere pubbliche, si invita l'Ente a dare corretta attuazione a quanto previsto al punto 5.4, Allegato 4.2 D.Lgs. 118 del 2011, procedendo alla costituzione dell'FPV nel caso di "risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata".



CORTE DEI CONTI

Per quanto riguarda l'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2022 pari a 21 giorni, si invita l'Ente ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della normativa.

Si rammenta altresì che ai fini dell'accantonamento del Fondo Garanzia Debiti commerciali, l'art. 1, comma 862 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) prevede che:

*"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione [...]."*

Ai fini della verifica dell'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali bisogna quindi verificare se:

- 1) il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, **rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;**
- 2) **se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non sia rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.**

Ai sensi del comma 863, il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto sarà liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, anche in funzione dei correttivi e delle iniziative comunicate che varranno messe in atto dall'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi.

Il Magistrato istruttore  
Dott.ssa Maria Di Vita

MARIA DI  
VITA  
CORTE DEI  
CONTI  
20.02.2024  
08:08:54  
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI